

INDICAZ. NOL DOCESTO
DI CITAZ. DOL TIPO d.

Penale Sent. Sez. 1 Num. 51843 Anno 2014
Presidente: LUIGI PIETROCAIAZZO
Relatore: BONI MONICA
Data Udiienza: 14/11/2014

PERICOLOSITÀ
↓
e pena di
NULLITÀ

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SANTARELLI LUCA N. IL 25/06/1973

avverso il decreto n. 45/2013 CORTE APPELLO di ROMA, del
28/11/2013

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MONICA BONI;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. *Giacchino* *4/20/14* *quale*

ha chiesto il rigetto del ricorso

Udit i difensor Avv.;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ritenuto in fatto

1. Con decreto emesso il 28 novembre 2013 la Corte di Appello di Roma respingeva perché infondato l'appello proposto da Luca Santarelli avverso il provvedimento del 22 febbraio 2013 col quale il Tribunale di Roma, sezione misure di prevenzione, gli aveva applicato la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di un anno ed aveva aggravato detta misura, prolungandola di sei mesi.

La Corte di Appello fondava la propria decisione sulla ritenuta attuale pericolosità sociale del proposto, desunta dai precedenti penali e giudiziari per fatti, commessi sino al luglio 2012, caratterizzati da aggressività e violenza contro pubblici ufficiali, l'altrui patrimonio ed i familiari conviventi, per i quali aveva anche subito l'applicazione di misure cautelari.

2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del suo difensore per dedurre:

a) inosservanza o erronea applicazione della legge processuale in relazione al disposto degli artt. 7, comma 2 D.Lgs. 159/2011 e 666 cod. proc. pen. per difetto assoluto di enunciazione della contestazione del fatto posto a fondamento della domanda di aggravamento della misura. Invero, l'avviso notificato al ricorrente in data 18 ottobre 2013, equiparato ad un decreto di citazione in giudizio ex art. 429 cod. proc. pen., non conteneva alcuna specifica indicazione dei fatti sopravvenuti alla domanda originaria, che il P.M. aveva rappresentato nella richiesta di aggravamento, ma soltanto il richiamo generico a tale istanza, con la conseguente nullità dell'avviso e di ogni atto ad esso dipendente, compreso il decreto nella parte in cui aveva disposto il prolungamento della durata della sorveglianza speciale.

b) Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione al disposto dell'art. 11, comma 2, D.Lgs. nr. 159/2011 per mancanza dei requisiti richiesti per provvedere all'aggravamento della misura, in quanto l'unica violazione delle prescrizioni imposte commessa era costituita dall'arresto in flagranza per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni del 12 luglio 2013, insufficiente nella sua unicità a giustificare l'aggravamento.

3. Con requisitoria scritta depositata il 10 luglio 2014 il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, dr. Gioacchino Izzo, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e va dunque accolto.

1. L'impugnazione in esame devolve questioni afferenti esclusivamente la decisione di aggravamento della misura della sorveglianza speciale di p.s., applicata al ricorrente, col prolungamento della sua durata sino ad un anno e sei

ME



mesi senza formulare alcuna censura al provvedimento originario assunto dal Tribunale e confermato "in parte qua" dalla Corte distrettuale.

1.1 Quanto al primo motivo di doglianza, risponde al vero che l'avviso a comparire all'udienza del 28 novembre 2013, rivolto e notificato al proposto appellante, contiene soltanto la seguente precisazione "letta la richiesta di aggravamento formulata dal p.m. di Roma in data 19.07.2013"; menziona dunque l'atto d'iniziativa del richiedente l'applicazione della misura di prevenzione, ma omette di dar conto del contenuto dell'istanza, ossia dei termini di aggravamento del suo contenuto limitativo della libertà personale e delle specifiche ragioni fattuali che lo giustificavano. Tale carenza ha pregiudicato la validità dell'avviso e degli atti conseguenti.

1.2 Da tempo la giurisprudenza di legittimità parifica l'invito a comparire, destinato, a norma dell'art. 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, alla persona nei cui confronti è chiesta l'applicazione di una misura di prevenzione, al decreto di citazione nel giudizio di cognizione quanto alla funzione svolta di portare a conoscenza la contestazione alla base della domanda di prevenzione, ossia la forma di pericolosità che s'intende porre a fondamento della misura proposta e gli elementi fattuali dai quali si pretende di desumerla; pertanto, tale atto deve contenere, a pena di nullità, l'indicazione, non solo della misura di cui si chiede l'applicazione, ma anche della forma di pericolosità dedotta (ex plurimis, Cass., sez. 1, sent. n. 2900 del 24/9/1990, Stracuzzi, rv. 185720; sez. 1, n. 204 del 29/1/1990, Longo, rv. 183638; sez. 1 n. 49279 del 30/11/2004, Scutti, rv. 230769; sez. 1, n. 35767 del 05/07/2013, Bellini, rv. 256751). Tale orientamento, formatosi nella vigenza della L. n. 1423 del 1956, art. 4, comma 6, non può ritenersi superato o contraddetto dalle previsioni dell'art. 7 e segg. del D.Lgs. n. 159 del 2011, il quale si è prefissato l'obiettivo di introdurre una disciplina più organica e puntuale del procedimento di prevenzione in attuazione del modello camerale di cui all'art. 127 cod.proc.pen., come può desumersi dal richiamo disposto, in via di chiusura, all'art. 666 cod.proc.pen., che replica identica previsione della L. n. 1423 del 1956. Deve dunque concludersi che sul punto tra i due testi normativi sussiste continuità e che la linea interpretativa sopra esposta conserva validità anche alla luce della regolamentazione introdotta dal nuovo codice antimafia nel senso di imporre come necessaria la preventiva conoscenza in capo al proposto del tipo di pericolosità di cui è ritenuto essere contraddistinto, in modo tale da permettergli l'esercizio delle prerogative difensive.

Da quanto sopra consegue l'annullamento del decreto impugnato in riferimento al solo profilo dell'aggravamento della misura disposta ed il rinvio degli atti alla Corte di Appello di Roma per nuovo esame.

MG

P. Q. M.



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Annula il provvedimento impugnato limitatamente al disposto
aggravamento e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 14 novembre 2014.